

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Sezione Stranieri

IL Giudice di Pace Avv. Felice Alberto D'Onofrio ha emesso il seguente

DECRETO -

nel procedimento camerale n. [REDACTED] avente ad oggetto : ricorso avverso la espulsione di stranieri , vertente

TRA

[REDACTED] , nato in Bangladesh, il [REDACTED] , el. te dom. to in Napoli , alla piazza Cavour,139, presso lo studio dell' Avv. Luigi Migliaccio , che lo rappresenta e difende in virtu' di mandato in calce al ricorso introduttivo;  
Ricorrente

E

PREFETTO della Provincia di Napoli;

Resistente

Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 21-04-17;

Osserva

con ricorso depositato in data 03-04-17 l' epigrafato straniero impugnava il decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Napoli prot. del 03-03-17 e not. in pari data chiedendone l' annullamento , incardinatosi il contraddittorio si costituiva la P.A. che chiedeva il rigetto dell' opposizione, all' udienza camerale del 21-04-17 il difensore ha insistito per l' accoglimento della domanda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto. Invero, l' opponente, tra i motivi di ricorso, deduceva che il decreto di espulsione non era stato sottoscritto dal Prefetto bensì da altro funzionario. E' pacifico in giurisprudenza che e' legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 286 del 1998, che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza

dell'espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni( Cass.9094-03). . Sul punto la S. C. con ordinanza n. 7698 del 30/03/2009 ha affermato che e' legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto a ciò delegato dal vice prefetto vicario, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante , al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.Sulla stessa la Suprema Corte con le successive decisioni ( Ordinanza n. 25271 del 14/12/2010 e Sentenza n. 3904 del 19/02/2014) Nel caso di specie, tuttavia, la delega allegata dalla P.A risulta , rilasciata dal Prefetto Dott. Pagano in data 29-03-17 prot. n. 64796 e quindi successiva alla emissione del decreto di espulsione da parte del viceprefetto aggiunto Dott.Massimo De Stefano Ne consegue l' accoglimento del ricorso e l' annullamento del decreto di espulsione. Rimane assorbito l' esame degli altri motivi di opposizione .Le spese vanno dichiarate non ripetibili in considerazione dell' esito del procedimento .

P.Q.M.

Visto l' art .18 dlgs 150-11;

accoglie l' opposizione ed annulla l' epigrafato decreto di espulsione;

Dichiara non ripetibili le spese.

Si comunichi

Napoli ,li 29-04-12

Il G. d.P.

Avv. Felice Ar. D'Onofrio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, li 28/11/17

